

XXXVI CONVEGNO NAZIONALE GIFASP – TRASFERIMENTO GENERAZIONALE D'IMPRESA E TUTELA DEL PATRIMONIO PERSONALE DELL'IMPRENDITORE

“IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DI IMPRESA E LA DONAZIONE D'AZIENDA”

**Relatrice Adele Raiola – Notaio in Baranzate
– Presidente dell'Associazione Nazionale
Giovani Notai**

17-18 Giugno 2016
Aqualux Hotel – Bardolino (VR)

ASIGN | Associazione
Italiana
Giovani Notai

**PASSAGGIO GENERAZIONALE DI IMPRESA:
INSIEME DI ATTI E OPERAZIONI FUNZIONALI AL TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA DAL TITOLARE A QUEI
FAMILIARI RITENUTI PIÙ IDONEI A PROSEGUIRE L'ATTIVITÀ GESTORIA**

Oggetto del passaggio generazionale di
impresa

Modalità operative/Strumenti messi a
disposizione dall'ordinamento giuridico

A Beni di primo grado → **Azienda**

B Beni di secondo grado → **Partecipazioni
societarie**

A Donazione

B Conferimento in società

C Patto di famiglia

D Trust

DONAZIONE D'IMPRESA: FORMA TIPICA CON CUI L'IMPREDITORE ATTUA IN VITA IL PASSAGGIO GENERAZIONALE D'IMPRESA

DEFINIZIONE

Contratto con il quale per spirito di liberalità una parte (il donante) arricchisce un'altra (il donatario) trasferendole la proprietà dell'azienda o di un suo ramo

NATURA GIURIDICA

E' un contratto consensuale, a titolo gratuito, che comporta una diminuzione patrimoniale per il donante senza ricevere alcun corrispettivo

FORMA

Atto pubblico ricevuto da notaio alla presenza di due testimoni a pena di nullità

DISCIPLINA GIURIDICA:

APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CARATTERE GENERALE DELLA CESSIONE DI AZIENDA PREVISTA DAL CODICE CIVILE (ARTT. 2556 E SEGUENTI C.C.)

- Iscrizione al Registro delle Imprese (art. 2256, 2° comma c.c.): obbligo di pubblicità entro **30 gg** dal ricevimento dell'atto
- Divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.)
 - A tesi negativa
 - B tesi positiva (prevalente)
- Successione nei contratti (art. 2558 c.c.) e nei crediti (art. 2559 c.c.)
- Successione nei debiti aziendali (art. 2560, 2° comma, c.c.) - Rapporti interni tra donante e donatario
- Rapporti di lavoro (art. 2112 c.c.)


LA COLLAZIONE: DEFINIZIONE E FORME

- La collazione è l'atto con il quale determinati soggetti, che hanno accettato l'eredità, conferiscono alla massa ereditaria le liberalità ricevute in vita dal defunto, allo scopo di calcolare la quota ereditaria spettante a ciascuno.

- Le forme di collazione sono:

A

Collazione in natura



si attua restituendo alla massa da dividere lo stesso bene ricevuto

B

Collazione per imputazione



si attua per equivalente, imputando in fase di divisione alla propria quota il valore che il bene ha al momento dell'apertura della successione.

DISCIPLINA FISCALE DELLA DONAZIONE D'AZIENDA


- Il regime di neutralità fiscale: favor legislativo dettato per la circolazione gratuita dell'azienda
- Imposizione indiretta
- Imposizione diretta

DISCIPLINA FISCALE: IMPOSIZIONE INDIRETTA

- Imposizione indiretta: la donazione d'azienda è fuori dal campo di applicazione dell'IVA e integra il presupposto dell'imposta di donazione.
- Condizioni per l'esenzione da imposta di donazione

A


Oggetto:



Un'azienda o ramo di essa

B


Beneficiari:



Discendenti o coniuge del donante

C

Prosecuzione:



Per almeno 5 anni dell'attività d'impresa

D

Dichiarazione:



Espressa dichiarazione del donatario

IMPOSIZIONE INDIRETTA: REGIME ORDINARIO IN MANCANZA DELLE CONDIZIONI PER AGEVOLAZIONI: ORDINARIE ALIQUOTE E FRANCHIGIE

A

4% per donazioni in favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun donatario, Euro 1.000.000,00

B

6% per donazioni in favore di fratelli e sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun donatario, Euro 100.000,00

C

6% per donazione in favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonchè di affini in linea collaterale fino al terzo grado (assenza di franchigia)

D

8% per donazioni in favore di altri soggetti (assenza di franchigia)

DISCIPLINA FISCALE: IMPOSIZIONE DIRETTA

- Imposizione diretta: la donazione d'azienda non costituisce realizzo di plusvalenza dell'azienda (art. 58, 1° comma, TUIR)

Regime di neutralità fiscale
rispetto al donante

Rinvio dell'imposizione al momento
della successiva rivendita da parte del
donatario

Emergenza della plusvalenza
non tassata

La cd. "continuità dei valori":

Riferimento ai valori storici

Valore fiscale dell'azienda nel
periodo di titolarità del
donante

IMPOSIZIONE DIRETTA: SOGGETTI COINVOLTI NELL'OPERAZIONE

!

Donatario persona fisica

Successiva destinazione
dell'azienda ad attività di
impresa

Mancata emersione di
sopravvenienze attive

@

Donatario società
commerciale

Successiva destinazione
dell'azienda ad attività di
impresa

Rilevazione sopravvenienze
attive



GRAZIE!

ADELE RAIOLA

17-18 Giugno 2016
Aqualux Hotel – Bardolino (VR)

ASIGN | Associazione
Italiana
Giovani Notai